

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6189 del 21/12/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi art. 208 - D.Lgs. 209/2003 e smi - DANIELI GOMME snc di Danieli Paolo e Luca con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE). Rinnovo autorizzazione unica per attività di autodemolizione
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6358 del 18/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Sinadoc 16700/2020

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 – **DANIELI GOMME snc di Danieli Paolo e Luca.**
Attività di recupero di rifiuti da demolizione veicoli e trattamento di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, in comune di Comacchio (FE). Rinnovo autorizzazione unica.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 9/06/2020 (assunta al PG/2020/82869) presentata dalla Società DANIELI GOMME snc di Danieli Paolo e Luca, con sede legale ed impianto in via Romea n. 29 c/d in comune di Comacchio (FE), fraz. Vaccolino, CF 01020320386, nella persona del Legale rappresentante, Danieli Paolo;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio PG/2020/86690 del 17/06/2020, di avvio del procedimento, per la conclusione del quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Visto l'atto della Provincia di Ferrara n. 67362/2010 di autorizzazione ad attività di autodemolizione, rilasciato alla società *Autodemolizioni Preto di Preto Nico & C. sas*;

Richiamati i seguenti atti rilasciati da Arpae:

- DET-AMB-2017-2334 del 10/05/2017 di voltura dell'atto di cui sopra alla società in oggetto;
- DET-AMB-2018-1211 del 9/03/2018, di modifica dell'autorizzazione unica;

- DET-AMB-2018-2476 del 18/05/2018 di rettifica dell'atto di cui sopra per errori materiali in esso contenuti;

Preso atto che:

- l'istanza è stata presentata quale rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con scadenza 30/08/2020;
- l'istanza di rinnovo non è stata presentata nei 180 giorni prima della sua scadenza;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 27 agosto 2020, svolta in modalità a distanza, trasmesso alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con PG/2020/123265 del 27/08/2020, con il quale venivano richieste alla società integrazioni in merito alle aree di stoccaggio dei rifiuti e loro rappresentazione in planimetria, e alle tipologie e quantità dei rifiuti da autorizzare, e si sospendevano i termini del procedimento a partire dalla data di ricevimento, da parte della ditta, del medesimo verbale, ossia dal 27/08/2020;

Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi la ditta ha chiesto, ed ottenuto, una proroga della scadenza dell'autorizzazione al 31/12/2020, con adeguamento delle garanzie finanziarie;

Richiamato l'atto Arpae DET-AMB-2020-4013 del 27/08/2020 che ha prorogato la scadenza dell'autorizzazione al 31/12/2020;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società con nota assunta al PG/2020/139264 del 29/09/2020;

Dato atto che dal 29/09/2020 venivano ripresi i tempi del procedimento;

Preso atto che nelle integrazioni trasmesse la ditta dichiara di rinunciare all'attività di messa in riserva R13 per i rifiuti conferiti da terzi, ad eccezione del EER 160106 (*veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*), per il quale sono previste operazioni di cernita e smontaggio delle parti riutilizzabili, per un quantitativo istantaneo pari a 4 tonnellate ed annuo pari

a 20 tonnellate; per tale codice l'operazione appropriata e che viene pertanto autorizzata con il presente atto risulta R12;

Preso altresì atto che l'impianto di autodemolizione risulta all'interno di un'area di complessivi 9.550 mq; l'attività di autodemolizione occupa una superficie di 2.900 mq, pertanto non rientra nei parametri previsti nell'attività 55 all I del DPR 151/2011 relativi alla prevenzione incendi;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del 29/10/2020, trasmesso alla società e agli Enti con PG/2020/157739 del 2/11/2020, che ha approvato il rinnovo dell'autorizzazione, previa trasmissione di una planimetria aggiornata dell'impianto, in particolare con la delimitazione delle aree A (*stoccaggio veicoli fuori uso non incidentati*) e A1 (*stoccaggio veicoli fuori uso incidentati*);

Dato atto che il D.Lgs. 119/2020 di modifica del D.Lgs. 209/2003 ha introdotto alcune novità in merito alla gestione delle attività di autodemolizione, con introduzione dell'obbligo di pesatura dei veicoli in ingresso, e delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, che devono avvenire entro 10 giorni dall'ingresso presso l'impianto;

Preso atto che la ditta, in sede di conferenza, ha dichiarato che, a causa delle difficoltà del periodo, dovute all'emergenza sanitaria, provvederà ad installare la pesa entro 6 mesi dalla data della seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva, non riuscendo a garantire l'installazione della pesa entro il 31/12/2020, e che fino alla data dell'installazione della pesa il peso dei veicoli viene stimato in base ai dati contenuti nel libretto di circolazione degli stessi;

Vista la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza dei Servizi di cui sopra, trasmessa dalla ditta con nota assunta al PG/2020/159646 del 4/11/2020 ;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, con le prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competen-

ti, e che, pertanto, il presente atto ricomprende l'autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III del D.lgs 152/2006 ;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* di Arpae SAC di Ferrara;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, trasmessa dalla società e relativa alla marca da bollo identificativo n. 01190858527400 del 20/11/2020, che verrà conservata unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la società DANIELI GOMME snc di Danieli Paolo e Luca, nella persona del legale rappresentante protempore, CF 01020320386, con sede legale ed impianto in via Romea n. 29 c/d in comune di Comacchio (FE) loc. Vaccolino:

- 1. All'esercizio della messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, alle attività di demolizione dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e alle operazioni per la promozione del riciclaggio;**

L'esercizio di tale attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dall'attività di demolizione di veicoli fuori uso, avente dimensioni pari a **mq**

2.900 al netto delle aree verdi, deve essere completamente recintata e l'accesso alla stessa deve essere controllato;

1.2 L'intero perimetro dell'area stessa deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;

1.3 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:

160104* veicoli fuori uso

1.4 Il quantitativo dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **500 tonnellate /anno**;

1.5 Il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **10 tonnellate**;

1.6 I rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti dalle attività di demolizione dei veicoli fuori uso, di cui al punto 1.3 precedente, dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" ;

1.7 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

1.8 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso, alle operazioni di messa in sicurezza;

1.9 La ditta, entro il 30 aprile 2021, dovrà installare un sistema di pesatura dei veicoli fuori uso, così come previsto Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis del D.lgs 209/2003, successivamente modificato dal D.lgs 119/2020;

1.10 La ditta, nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente

fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

1.11 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.12 La ditta nell'effettuare l'attività di demolizione dovrà rispettare le fasi, le modalità e le

prescrizioni di cui al punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.13 La ditta nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e smi, e precisamente:

- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottare i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- b) rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
- c) rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) rimozione di componenti in vetro;

1.14 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è

consentita la sovrapposizione massima di **tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

- 1.15 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.16 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nelle aree individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.17 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;
- 1.18 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;
- 1.19 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.20 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;
- 1.21 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 1.22 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in deposito temporaneo ed in modo separato, in contenitori a norma di legge all'interno

delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.23 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;

1.24 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione dei veicoli fuori uso dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 e seguenti del D.Lgs. 209/2003 "*Criteria per lo stoccaggio*", ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

1.25 Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di autoriciclaggio e automercato dovrà avvenire separatamente da quello dei rifiuti derivanti dall'attività di autodemolizione; le registrazioni di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con registri distinti.

2. All'operazione R12 (cernita, separazione e disassemblaggio) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi

L'esercizio di tali attività dovranno essere svolte nelle aree individuate nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

2.1 Potrà essere sottoposto alle operazioni R12 il seguente rifiuto non pericoloso conferito da terzi:

EER 160106 *veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*

2.2 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti di cui al punto 2.1 precedente, non dovrà superare rispettivamente le **4 tonnellate/istantanee** e le **20 tonnellate/anno**;

2.3 i rifiuti conferiti da terzi dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

3. *Allo scarico di acque reflue di dilavamento nel fosso collegato al canale di Gronda del Bosco Eliceo, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 152/2006 e smi e delle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006:*

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1 Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S1" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

3.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 3.1.

Tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;

3.3 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

3.4 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni

contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

- 3.5 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 3.6 E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 3.7 Il controllo dello scarico va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
- 3.8 Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm, per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- 3.9 La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc...) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- 3.10 E' fatto divieto lo scarico diretto nel canale di Gronda.

4. Altre condizioni

- 4.1 L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 4.2 Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 4.3 Devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;

- 4.4** lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività dell'officina e automercato dovrà essere tenuto separato da quello dell'attività dell'autodemolizione, incluse le registrazioni di carico e scarico che dovranno essere effettuate con un diverso registro di carico e scarico;
- 4.5.** i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione dovranno essere stoccati nelle aree indicate in planimetria, riportando con opportuna segnaletica la tipologia EER di rifiuto stoccato;
- 4.6** i rifiuti prodotti dall'attività autorizzata con il presente atto, di cui al punto 4.5 precedente, dovranno essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 152/2006 e smi;
- 4.7 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 4.8 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- 4.9 La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base a quanto disposto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- 4.10 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico, con le modalità e termini stabiliti dalla norma stessa.

Condizioni generali

- 5.** Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC di

Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

6. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Comacchio.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto avrà validità fino al **30/08/2030**.

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere costituita apposita garanzia finanziaria, da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, per un importo pari a **167.000,00 euro (centosessantasettemila/00)**, così calcolato: 2.900 mq. (superficie complessiva al netto delle aree verdi) x 30,00 euro + 500 tonn. (potenzialità di trattamento autorizzata) x 10,00 euro + 75.000 euro (importo minimo garanzie finanziarie per per operazioni di recupero R12), da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva e trattamento autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni

prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS), ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, rilasciato in bollo alla società, è trasmesso al Comune di Comacchio, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.